

Liquidazione extrema ratio

Le novità in pillole - I principi della delega

Chi farà bancarotta non sarà più tecnicamente fallito ma un imprenditore che ha fatto la sua esperienza negativa dovendo ricorrere a uno strumento di composizione volontaria o assistita della crisi e se non è stato in grado di mantenere la continuità aziendale o apportare ulteriori risorse per definire un concordato liquidatorio entrerà nella liquidazione giudiziale del patrimonio.

Le novità sembrano solo lessicali, da fallimento a liquidazione giudiziale e da concordato preventivo liquidatorio a liquidazione concordata del debitore, eppure l'intero iter che porterà all'accertamento (unitario) della crisi, all'attivazione degli strumenti di composizione della crisi e alla eventuale dichiarazione di insolvenza saranno totalmente nuovi. La delega detta i principi ma

Una volta accertata la situazione di conclamata insolvenza e senza che sia stato ancora possibile attivare uno strumento alternativo verrà sentenziato lo stato di irreversibile inadempimento

per la corretta comprensione dei meccanismi e del procedimento si dovrà aspettare il decreto attuativo.

Il procedimento sarà comunque, come detto, unitario con una progressione a step dinanzi a vari soggetti.

Se la crisi verrà segnalata dal debitore stesso o dall'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi (occ) presso le Cciao, qualora non idonei gli interventi attuati dal debitore sotto l'assistenza dell'occ, il debitore si troverà ad affrontare l'esame del pubblico ministero sollecitato appunto dall'Occ.

Il pm potrà fare istanza per la dichiarazione di insolvenza al tribunale, che (continuerà a) non (avere) ha i poteri d'ufficio per la dichiarazione d'insolvenza.

Una volta accertata la situazione di conclamata insolvenza e senza che sia stato ancora possibile attivare uno strumento alternativo (quale accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato) verrà sentenziato lo stato di irreversibile inadempimento e dunque si aprirà la fase coattiva della liquidazione giudiziale, che però non esclude ancora la possibilità di mantenere in funzionamento l'azienda e di chiudere la liquidazione giudiziale con un concordato liquidatorio giudiziale (il vecchio concordato fallimentare).

Definizione di stato di crisi	<ul style="list-style-type: none"> Definire lo stato di crisi differenziandolo dall'insolvenza di cui all'art. 5 l.f. Introdurre specifici indici di natura finanziaria da applicare al fine di verificare l'emersione di uno stato di crisi idoneo ad attivare procedure e/o meccanismi di allerta
Specializzazione dei magistrati	<ul style="list-style-type: none"> Previsione di una specializzazione dei giudici attivi nella disciplina concorsuale con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari Concentrazione delle procedure di liquidazione di maggiori dimensioni presso i Tribunali specializzati in materia di impresa Ripartizione delle altre procedure tra un numero ridotto di tribunali dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi
Procedure di allerta	<ul style="list-style-type: none"> Introdotta meccanismo volto all'anticipazione dell'emersione dello stati di crisi e a favorire la composizione assistita con i creditori (entro 6 mesi) Affidamento della gestione di allerta ad un organismo pubblico istituito presso le camere di commercio Attivazione del meccanismo di allerta su richiesta (i) dell'imprenditore; (ii) su istanza dei creditori pubblici qualificati (AE e INPS); (iii) organi di controllo Tempestiva comunicazione della procedura ai creditori pubblici qualificati Responsabilizzazione dell'imprenditore, degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati Previsti meccanismi premiali in caso di tempestiva attivazione
Liquidazione giudiziale	<ul style="list-style-type: none"> Procedura che prende il posto del fallimento Previsti maggiori poteri in capo al Curatore (accesso alle banche dati pubbliche; promozione di azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali; affidamento della fase di riparto) Maggiore attenzione alla liquidazione dell'attivo (previsto un contenuto minimo del programma di liquidazione; disposta una vigilanza sulla fase liquidatoria; possibilità di far partecipare i creditori alle vendite fallimentari; istituzione di fondi per la gestione dei beni non venduti dalla procedura) Sostituzione di alcune funzioni del comitato dei creditori con le consultazioni telematiche Maggiore rapidità dell'accertamento del passivo Diminuzione delle tempistiche delle procedure (chiusura entro 3 anni)
Continuità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Riconosciuta priorità alle procedure che prevedono la continuità aziendale (stragiudiziali o giudiziali) Ammissibili soluzioni liquidatorie (liquidazione concordata del debitore) a condizione che sia garantito un apprezzabile aumento della soddisfazione dei creditori e una percentuale minima di soddisfo (20%)
Insolvenza dei gruppi di imprese	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinate nuove regole sull'insolvenza dei gruppi di imprese Previsione di una procedura e di una gestione unitaria
Esdebitazione	<ul style="list-style-type: none"> Liberazione dai debiti pregressi non soddisfatti dalla procedura al ricorrere di presupposti di meritevolezza Inclusione tra i soggetti beneficiari delle società
Sovrindebitamento	<ul style="list-style-type: none"> Revisione della disciplina del sovrindebitamento Promozione della continuità dell'attività svolta dal debitore Introduzione di misure protettive simili a quelle previste per la procedura di concordato preventivo Accesso all'esdebitazione anche al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità
Privilegi	<ul style="list-style-type: none"> Riordino del sistema dei privilegi Perdita dei privilegi vantati dai creditori pubblici qualificati in caso di mancata tempestiva attivazione del meccanismo di allerta
Modifica normativa civilistica	<ul style="list-style-type: none"> Ampliamento (significativo) dell'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) Previsione dell'obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi Inclusione della liquidazione giudiziale tra le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. Previsione di deroghe agli obblighi di ricapitalizzazione in caso di attivazione di una procedura di allerta